



**Iniziativa sull'espulsione – iniziativa per l'attuazione – attuazione dell'iniziativa sull'espulsione:
principali differenze**

Espulsione «obbligatoria»	INIZIATIVA SULL'ESPULSIONE	INIZIATIVA PER L'ATTUAZIONE	Attuazione dell'INIZIATIVA SULL'ESPULSIONE
Atto normativo	Costituzione federale (art. 121 cpv. 3–6 Cost.)	Costituzione federale (P-art. 197 n. 9 Cost.)	Codice penale (art. 66a segg. nCP)
Elenco dei reati passibili di espulsione	<ul style="list-style-type: none"> • Omicidi intenzionali • Violenza carnale o altro grave reato sessuale • Altri reati violenti come la rapina • Tratta di esseri umani • Traffico di stupefacenti • Effrazione • Ottenimento abusivo di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale <p>Conclusione: <i>oltre</i> ai reati espressamente menzionati, la nuova disposizione costituzionale delinea un quadro e lascia un certo margine al legislatore.</p>	<p>Elenco esteso di reati (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco 1: lista dei singoli reati (soprattutto crimini gravi / eccezione: cosiddetti «reati di effrazione»). La condanna per un tale reato implica sempre un'espulsione obbligatoria. • Elenco 2: lista di singoli reati (soprattutto reati poco gravi, delitti e anche reati perseguiti su querela). La condanna per un tale reato implica un'espulsione obbligatoria soltanto se l'autore ha precedenti penali (= negli ultimi dieci anni è stato oggetto di una condanna definitiva a una pena detentiva o pecuniaria per un qualsiasi reato). <p>Conclusione: reati molto diversi, crimini gravi come delitti poco gravi e reati perseguiti su querela, possono implicare un'espulsione.</p>	<p>Elenco medio di reati (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco con lista dei singoli reati. Comprende in particolare tutti i crimini in cui sono uccisi o gravemente feriti esseri umani, o è messa in pericolo la loro vita o integrità, nonché tutti i crimini sessuali. Comprende anche i crimini gravi contro il patrimonio. <p>Conclusione: soprattutto i crimini devono implicare un'espulsione (eccezioni: abuso di prestazioni sociali, reati nell'ambito dei tributi di diritto pubblico).</p>
Pena minima	Nessuna normativa espressa	No	No
Autorità competente	Nessuna normativa espressa	<ul style="list-style-type: none"> • Giudice penale (procedura ordinaria) • Pubblico ministero (procedura del decreto d'accusa) 	Giudice penale (procedura ordinaria)
Espulsione automatica	Espulsione automatica relativizzata da altre norme costituzionali	Maggiore estensione dell'espulsione automatica	Estensione ristretta dell'espulsione automatica

Casi di rigore	Non previsti ma nemmeno esclusi	Le autorità penali possono rinunciare all'espulsione soltanto nei rari casi di legittima difesa disculpante e stato di necessità esimente.	Eccezionalmente nei casi di rigore si può rinunciare all'espulsione.
Principio di proporzionalità (per quanto riguarda l'espulsione obbligatoria)	Nessuna normativa espressa	Importanza molto limitata <ul style="list-style-type: none"> • Si parte dal presupposto che il costituente ha già tenuto conto di tutti gli aspetti della proporzionalità nella formulazione dell'elenco dei reati. • I reati meno gravi secondo l'elenco 2 implicano l'espulsione obbligatoria soltanto nel caso di una precedente condanna. • Le autorità penali possono rinunciare all'espulsione soltanto nei rari casi di legittima difesa e stato di necessità. 	Importanza limitata Gli elementi della « necessità » e dell'« adeguatezza » sono presunti dalla legge. Nel singolo caso ha luogo soltanto l'esame dell'« esigibilità » (relazione scopo-mezzi). <ul style="list-style-type: none"> • L'esigibilità può essere esaminata nell'ambito di un caso di rigore che permette al tribunale in casi eccezionali di rinunciare a ordinare l'espulsione. • È tenuto conto dell'esigibilità anche per il fatto che nell'elenco dei reati figurano per quanto possibile soltanto crimini.
CEDU, Patto ONU II, Convenzione sui diritti del fanciullo, ecc.	Nessuna normativa espressa	Non sono considerati	Considerati in modo limitato Nell'ambito della clausola del caso di rigore le garanzie in materia di diritti dell'uomo sono considerate in casi eccezionali.
ALC, Accordi AELS	Nessuna normativa espressa	Non sono considerati	Considerati in modo molto limitato Nell'ambito della clausola del caso di rigore eccezionalmente si esegue un esame del caso individuale. In tal ambito può essere eccezionalmente considerato anche il pericolo per l'ordine pubblico.
Durata dell'espulsione	<ul style="list-style-type: none"> • 5–15 anni • 20 anni in caso di recidiva 	<ul style="list-style-type: none"> • 10–15 anni per i reati dell'elenco 1 • 5–15 anni per i reati dell'elenco 2 • 20 anni in caso di recidiva 	<ul style="list-style-type: none"> • 5–15 anni • 20 anni in caso di recidiva; a vita (facoltativo)
Iter ricorsuale: ordine di espulsione	Nessuna normativa espressa	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione
Autorità d'esecuzione	Autorità competente	Autorità cantonale	Autorità cantonale
Rinvio dell'esecuzione dell'espulsione	Nessuna normativa espressa	Limitato a: <ul style="list-style-type: none"> • Principio di non respingimento • impossibilità (implicito) 	Limitato a: <ul style="list-style-type: none"> • Principio di non respingimento • impossibilità (implicito)

Iter ricorsuale: esecuzione dell'espulsione	Nessuna normativa espressa	Limitato <ul style="list-style-type: none"> • un'autorità giudiziaria cantonale (autorità ricorsuale) può verificare la decisione dell'autorità d'esecuzione • Termine (30 giorni) • Esclusione del ricorso al Tribunale federale 	Nessun limite
Fattispecie speciale «abuso di prestazioni sociali»	Nessuna normativa espressa	Sì; crimine	Sì; delitto poco grave
Disciplinamento delle interazioni con altri atti normativi (p. es. LStr, LAsi, CPP, casellario giudiziale ecc.)	Nessuna normativa espressa	No Deve provvedervi il legislatore.	Sì

«Espulsione non obbligatoria»	No	No L'espulsione facoltativa è tuttavia stata reintrodotta nel CP con l'entrata in vigore della revisione della PG CP (modifica della disciplina delle sanzioni) (art. 67f nCP; FF 2015 3985)	Sì L'espulsione da 3 a 15 anni può essere ordinata, indipendentemente dall'entità della pena, per tutti i reati non contenuti nell'elenco dell'espulsione obbligatoria ; può essere ordinata a vita in determinati casi di recidiva. Il giudice compie un esame completo del caso individuale .
--------------------------------------	-----------	--	---